



COMUNE DI
CERVIA



ORD. N. 0214 

Cervia, **18 LUG. 2012**

Il dirigente

Nell'esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, dall'art. 53 dello Statuto Comunale e dall'art. 27, 1 e 2 co. del vigente regolamento di contabilità;

visto il D. Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 n. 59" pubblicato nella G.U. n. 92 del 21/04/1998-Supplemento Ordinario n. 77;

vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio e di zone del mare territoriale" e successive modifiche e/o integrazioni;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 468/2003 e n. 1461 del 28 luglio 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 9/02";

vista la L. 84/94;

vista la L. 296/06;

vista la L. 241/90 e successive modificazioni e/o integrazioni;

visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

premessi che:

- in data 28/04/73 la Capitaneria di Porto di Ravenna ha rilasciato Atto di Sottomissione (Rep. 724) a favore della Società "Marina di Cervia" per l'immediata occupazione di un'area demaniale al fine di costruire un approdo turistico nautico nel Porto canale di Cervia. In data 07/05/86 la Capitaneria di Porto di Ravenna ha rilasciato la definitiva concessione demaniale per atto formale della durata di 50 anni decorrenti dal 28/04/73 (scadenza 28/04/2023);

- in data 19/02/1975, con atto C.C. n. 85, è stata approvata una convenzione tra la Società Marina ed il Comune di Cervia, per la costruzione e la gestione dell'approdo turistico;

- all'interno del Porto turistico, fino alla data del 13 Settembre 2005, gli aspetti di più rilevante interesse pubblico ed in particolare inerenti alla disciplina degli ormeggi e degli accosti, alla salvaguardia dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione, erano regolati dall'Ordinanza n. 23/98 della Capitaneria di Porto di Ravenna;

- in data 13 Settembre 2005, la Capitaneria di Porto di Ravenna con Ordinanza n. 48/2005 ha disposto l'abrogazione dell'Ordinanza n. 23/98 citata;

- con Decreto n. 49/2005 la Capitaneria di Porto di Ravenna ha approvato un Regolamento per l'esercizio e l'uso del Porto turistico predisposto dalla società concessionaria senza il coinvolgimento e nonostante il parere negativo espresso dal Comune di Cervia in qualità di Ente delegato all'esercizio delle funzioni amministrative in materia;

- il precedente Regolamento così abrogato era quello denominato "Regolamento dell'approdo turistico Marina di Cervia" comprensivo delle appendici n. 1 "Criteri di ripartizione delle spese di gestione" e n. 2 "criteri di ripartizione delle spese di gestione della zona terra", così come integrati con l'approvazione ed adozione della tabella denominata "A02" di cui al verbale di riunione del Comitato di controllo del 15.01.2000;



- contro il Regolamento del 2005 è stato presentato ricorso al TAR da parte degli operatori della nautica da diporto del Porto di Cervia, da Cerviamare (Cooperativa fra utenti Marina di Cervia) e da alcuni utenti privati ed il TAR, con sentenza depositata il 18/03/2011 N. 00253/2011 passata in giudicato, ha accolto il ricorso annullando il Regolamento medesimo, approvato con decreto n. 49/2005, ed annullando altresì l'Ordinanza n. 48/2005 (impugnata) con cui è stata disposta l'abrogazione dell'Ordinanza n. 23/1998. Tra le motivazioni della sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui deduce che il Decreto impugnato della Capitaneria di Porto di Ravenna non si limita ad esercitare i poteri di disciplina dell'uso dei beni demaniali esercitando sugli stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del Codice della Navigazione, ma ha approvato un regolamento che tende a disciplinare anche i rapporti intersoggettivi e privatistici intercorrenti tra il concessionario e gli utenti della struttura portuale;

considerato che:

- il Comune ha ricevuto numerose segnalazioni ed esposti da parte dell'utenza che denuncia problematiche relative all'accessibilità, ai servizi di guardiania, alla scarsa qualità dei servizi, alle carenze manutentive della struttura portuale nonché agli eccessivi oneri imposti per i servizi forniti ed altre problematiche connesse all'utilizzo del proprio posto barca all'interno del Porto gestito dalla società concessionaria;

- a seguito di tali segnalazioni, delle verifiche effettuate dagli uffici preposti e di quanto previsto dalla sentenza di annullamento del TAR N. 00253/2011, risulta necessario disciplinare "organicamente" le modalità di esercizio del Porto turistico di Cervia e le attività che vi si svolgono, in modo da garantire che gli interessi del concessionario e dei privati non pregiudichino il superiore interesse al miglior godimento della cosa pubblica;

Sentita la Capitaneria di Porto di Ravenna

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base delle proprie competenze gestionali e nell'ambito degli indirizzi generali dell'organo esecutivo (*delibera di indirizzo della G.C. n. 185/2010 del 05/10/2010*)

ORDINA

1) E' approvato e reso esecutivo il Regolamento in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, del Porto turistico di Cervia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

2) è fatto obbligo al concessionario di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pena le conseguenze di legge prescritte dalla normativa in materia.

Il Dirigente del Settore
Ing. Roberto Buonafede





ART. 1 Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree conferite in concessione alla società Marina di Cervia S.R.L., nonché agli specchi acquei ed ai beni demaniali così come meglio individuati nella documentazione planimetrica allegata quale parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo beni ed infrastrutture che insistono nell'ambito del Porto Turistico Marina di Cervia, che vi esercitano attività o che vi si trovino a transitare per qualsiasi ragione, anche solo provvisoriamente.

Nei rapporti tra Utenti, titolari di diritto d'ormeggio e società concessionaria, per quanto qui non espressamente disciplinato, restano fermi ed impregiudicati gli accordi contrattuali tra le parti ed in particolare quelli relativi al contratto di ormeggio.

Per quanto non di competenza, si rinvia all'Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto competente.

Art.2 Direzione

La società concessionaria deve istituire un ufficio di direzione conferendo l'incarico di Direttore a soggetto in possesso di qualificata esperienza nel settore del diporto e della marineria, il cui nominativo deve essere comunicato all'Autorità Marittima ed all'Ufficio Demanio e Porto del Comune di Cervia.

Il Direttore deve garantire la propria presenza ovvero, in caso di impedimento, designare un sostituto per ogni esigenza connessa degli enti pubblici o di pubblico interesse.

A tal fine il personale deve essere facilmente riconoscibile.

In sede di prima applicazione, il numero di unità impiegate nel Porto turistico deve essere trasmesso all'Autorità Marittima ed all'Ufficio Demanio e Porto del Comune di Cervia, con comunicazione tempestiva delle eventuali modificazioni.

In caso di trasgressioni da parte di Utenti o terzi, o in caso di fatti rilevanti in ordine alla sicurezza in genere dell'approdo e delle imbarcazioni, la società concessionaria deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Cervia ed alla Autorità Marittima, per quanto di competenza.

Art.3 Piano degli ormeggi e destinazione

Alla luce di quanto disposto dalla Circolare n. 47 serie I del 05/08/1996 è prevista una riserva del 10% dei posti barca per il naviglio in transito.

È necessario altresì mantenere un posto barca di rappresentanza.

Sono da considerarsi Utenti in transito coloro che, non essendo titolari di ormeggio all'interno del Porto o non usufruendone in forza di contratto di cessione e/o locazione temporanea, intendono utilizzare i posti liberi destinati alle unità di passaggio. Gli ormeggi devono essere identificati mediante numerazione alfanumerica chiara e ben leggibile e devono essere adeguatamente e costantemente aggiornati.

La società concessionaria, **oltre a mantenere un Registro aggiornato delle unità presenti in Porto, deve predisporre un elaborato planimetrico che evidenzi gli ormeggi, le numerazioni** alfanumeriche e le relative assegnazioni nel rispetto della normativa vigente. La società concessionaria determina i criteri di assegnazione dei posti barca di cui ha la disponibilità.

La società concessionaria deve assicurare il numero di ormeggi a disposizione delle unità in transito.

È fatto obbligo ai diportisti in transito, una volta effettuate le operazioni di attracco ed ormeggio, di immediata registrazione dell'arrivo, con indicazione della durata di permanenza prevista, presso gli uffici della società, fornendo le generalità dell'equipaggio, nonché gli estremi identificativi dell'imbarcazione e ogni altro dato e/o documento richiesto dalla società concessionaria.



Art. 4 Vigilanza e custodia

La società concessionaria vigila e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del porto turistico e provvede a garantire la sicurezza degli ormeggi delle imbarcazioni e dell'utenza e a segnalare all'Autorità Marittima ed all'Ufficio Demanio e Porto del Comune di Cervia ogni violazione del presente Regolamento ed ogni incidente e/o fatto di reato e comunque ogni fatto meritevole di menzione in ordine alla sicurezza ed alla serena e pacifica fruizione del bene demaniale.

La società concessionaria deve garantire con adeguato personale un fattivo e concreto servizio di guardiana sia diurno che notturno, deve essere dotata allo scopo di idoneo personale abilitato, anche alla prevenzione incendi.

La concessionaria è altresì responsabile per la custodia dei beni alla stessa espressamente e formalmente affidati e deve impedire l'accesso di estranei non autorizzati alle imbarcazioni ivi presenti. A tal proposito, nel rispetto di quanto previsto con atto unilaterale d'obbligo del 1982 deve garantire l'accesso alla passeggiata turistica 24 ore al giorno e deve dotare le banchine ed i pontili di idonea segnaletica di divieto d'accesso a coloro che non siano autorizzati.

La società concessionaria può adottare idonei sistemi di controllo anche informatico; la concessionaria deve infatti poter essere informata preventivamente degli accessi al Porto da parte delle maestranze incaricate di svolgervi manutenzione e/o servizi e da parte dell'Utenza, garantendo tuttavia a questi ultimi la massima fruizione del proprio posto barca.

Le procedure di registrazione delle imbarcazioni e degli utenti dell'approdo verranno effettuate attraverso la compilazione e sottoscrizione delle schede equipaggio, che dovranno contenere unicamente i dati anagrafici delle parti.

Le eventuali registrazioni effettuate devono essere trattate e conservate nel rispetto delle prescrizioni in materia di privacy.

Art. 5 Obblighi del concessionario

Ferme restando le prescrizioni previste dall'atto concessorio, nonché dall'atto unilaterale d'obbligo e dalla Convenzione stipulata con il Comune di Cervia, la società concessionaria è tenuta a garantire:

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi, opere del Porto turistico.

Il concessionario è tenuto, altresì, a garantire la costante navigabilità del Porto (asta del porto canale così come previsto da Convenzione). Il Comune, in caso di mancata realizzazione ad opera del concessionario medesimo dei dragaggi e degli interventi necessari a garantire la navigabilità del Porto, potrà effettuare le operazioni di dragaggio e movimentazione con i mezzi necessari ed avrà diritto a rivalersi nei confronti del concessionario di tutte le spese sostenute.

b) Il concessionario deve rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare per quanto riguarda il recupero e smaltimento di oli esausti e batterie

c) Il concessionario dovrà munirsi del certificato di prevenzione incendi e di un piano di intervento in caso di inquinamento ambientale nel rispetto della normativa vigente, garantendo funzionalità ed efficienza dell'impianto antincendio e delle uscite di sicurezza

d) Pulizia dello specchio acqueo portuale.

e) Pulizia dei pontili, delle banchine e delle aree a terra nonché predisposizione di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e degli oli esausti di bordo.

f) Servizi idrici, elettrici, igienici e loro manutenzione.

g) Sicurezza dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario per le imbarcazioni (bitte, anelli, corpi morti, catenarie e briccole), nonché idonei sistemi anticaduta e di risalita.

Il concessionario sarà direttamente responsabile degli eventuali incidenti che si dovessero verificare a causa della mancata adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

h) Adozione di tutte le misure di sicurezza per la salvaguardia della navigazione dettate dall'Autorità Marittima e da Leggi, Regolamenti, tecniche marinare, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi derivanti da norme di legge o da obblighi contrattuali.

i) Illuminazione del Porto.

l) Piena funzionalità dei segnalamenti marittimi.



- m) Assistenza radio / telefonica all'utenza portuale.
- n) Predisposizione di un proprio piano delle emergenze e pronta reperibilità del personale.
- o) Servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le azioni previste dal piano delle emergenze messo a disposizione delle autorità competenti.
- p) Il concessionario deve rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
- q) Assicurare la reperibilità di proprio personale abilitato antincendio, per situazioni di emergenza 24 ore al giorno.
- r) Comunicare al locale Ufficio Marittimo l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria.
- s) Mantenere un registro aggiornato costantemente delle unità presenti nel porto.
- t) Disporre a cura del proprietario la rimozione e la custodia di unità in stato di abbandono ovvero fonte di pericolo o intralcio alla sicurezza della navigazione. In caso di inadempimento del soggetto intimato si potrà procedere autonomamente alla rimozione con successiva azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
- u) Pubblicazione in apposito spazio delle Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima e dal Comune di Cervia per l'uso e l'utilizzo del porto turistico.
- v) Il concessionario deve garantire il perfetto e costante funzionamento degli impianti di rifornimento carburante e deve fornire tutti i servizi necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività all'interno del Porto turistico.
- z) Fermi tali obblighi in capo alla società concessionaria di cui al presente Regolamento, al diritto d'ormeggio è connessa la fruizione dei servizi di base che la predetta società deve garantire all'Utenza con adeguati standard qualitativi.

Art. 6 Divieti

Il concessionario deve avere cura che vengano rispettate all'interno del Porto turistico le seguenti prescrizioni, che valgono *erga omnes*:

- a) non effettuare il deposito di materiale o attrezzature ad eccezione di quanto necessario per l'equipaggiamento dell'unità ovvero per le operazioni di carico e scarico e di manutenzione.
- b) Non effettuare lavori di riparazione e manutenzione a bordo dalle 22 alle ore 8.00 con proroga dell'orario a mezzanotte durante la stagione balneare. E' in ogni caso vietato eseguire lavori o altre attività che arrechino disturbo o intralcio.
- c) Non ormeggiare il natante in condizioni precarie o instabili ovvero al di fuori degli spazi destinati all'ormeggio.
- d) Non tenere animali a bordo o nell'ambito del Porto turistico non in regola con le norme igienico sanitarie. E' in ogni caso vietato tenere nel Porto animali non mansueti o pericolosi e disturbanti per la quiete pubblica e la sicurezza che potranno essere allontanati da personale incaricato.
- e) Non abbandonare materiali.
- f) Non effettuare la balneazione, la raccolta di frutti di mare nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea. Non accedere alle scogliere.
- g) Non avvalersi di persone per servizi ed assistenza prive delle autorizzazioni amministrative.
- h) Non effettuare lo scarico dei servizi igienici nelle acque del Porto.
- i) Non effettuare lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti, di liquidi inquinanti, sia in acqua che sulle banchine e sui pontili.
- l) Non utilizzare detersivi o schiume per il lavaggio delle imbarcazioni che deve essere effettuato con il solo uso dell'acqua.
- m) Utilizzare panne galleggianti in caso di inquinamento per circoscrivere le zone interessate.
- n) Non abbandonare batterie al di fuori dei contenitori appositamente collocati nell'ambito dell'approdo.
- o) Non modificare gli arredi portuali.
- p) Non ormeggiare o stazionare nei canali di accesso /uscita dal Porto turistico e nella zona riservata al tiro e varo delle imbarcazioni.
- q) Lasciare le imbarcazioni in sicurezza una volta terminato l'ormeggio.
- r) Non accedere alle scogliere della diga foranea.



Art. 7 Accesso al porto

Deve essere garantito l'accesso al pubblico agli spazi comuni del Porto turistico 24 ore su 24, come **previsto con atto unilaterale d'obbligo del 1982**.

È consentito quindi il transito pedonale lungo la banchina, con l'obbligo di mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio, utilizzando anche new jersey per delimitare l'area accessibile.

L'accesso ai pontili è invece riservato all'Utenza: ossia ai titolari dei posti di ormeggio, a chi usufruisce del posto d'ormeggio in forza di cessione o locazione anche temporanea del posto d'ormeggio, ai navigatori in transito.

Art. 8 Manutenzione

I lavori di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti a bordo delle unità; gli utenti possono conferire incarico a ditte ed operatori esterni anche per qualsiasi servizio da effettuarsi sulle imbarcazioni ormeggiate all'interno del Porto turistico.

Per poter accedere al Porto turistico le predette ditte ed operatori esterni devono essere iscritti all'apposito registro di cui all'art. 68 Cod.Nav. e dell'accesso deve essere dato preavviso alla direzione del Porto, anche nella medesima giornata.

La società concessionaria deve consentire l'accesso alle ditte ed operatori esterni, al loro personale e/o loro collaboratori, previo idoneo avviso.

La società concessionaria non è responsabile in alcun modo di eventuali danni provocati da terzi dalle suddette maestranze nello svolgimento della loro attività.

Nel caso in cui determinati lavori debbano essere eseguiti all'esterno del Porto, l'Utente deve previamente comunicare alla direzione l'autorizzazione alla movimentazione da parte di terzi (ditte e/o operatori incaricati) della propria imbarcazione al di fuori del Porto turistico.

Art. 9 Norme di sicurezza

Il concessionario è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza della navigazione e di prevenzione degli incendi e degli inquinamenti adottate dall'Autorità Marittima.

Art. 10 Rapporti con i Terzi

Il concessionario è tenuto a favorire e promuovere la valorizzazione del Porto turistico, essendo un bene di pregio, anche turistico, che deve essere utilizzato a favore della collettività.

Art. 11 Sanzioni


Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative per la violazione di quanto previsto dal presente regolamento saranno comminate secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dal REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI approvato con atto. C.C. N. 53/2003.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente atto è immediatamente esecutivo e dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune di Cervia.

Contro il presente atto è ammesso entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o entro centottanta giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio competente a curare l'istruttoria della pratica è sito in Piazza XXV Aprile n. 11 presso il Settore Lavori Pubblici, Sviluppo Economico e Residenziale – Unità Demanio e Porto dott. Giuseppe Trombetta tel. 0544979126 –posta elettronica: trombetta@comunecervia.it- orario di ricevimento del pubblico previo appuntamento telefonico: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.00.



COMUNE DI CERVIA

PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LL.PP. SVILUPPO
ECONOMICO E RESIDENZIALE

OGGETTO

PORTO TURISTICO DI CERVIA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ELABORATO

UNICO

TITOLO

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREE IN CONCESSIONE E PERTINENZE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

DATA
LUGLIO 2012

DISEGNATO
I.T. SARTINI G.

REALIZZATO
SI NO

CODICE PROGETTO

POSIZIONE ARCHIVIO


SCALA
1:2000

▲				▲			
▲				▲			
▲				▲			
▲				▲			
N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE*	SIGLA	N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA

M/porto canale



AREE IN CONCESSIONE
E PERTINENZE



AREA DA DRAGARE
DI COMPETENZA
DEL CONCESSIONARIO

